

## **Lettera Ministero dell'Interno n. 7100/4108 del 20 maggio 1989**

Con riferimento alla nota cui si risponde si conferma che le autorimesse fino a quaranta autovetture, ubicate non oltre il secondo piano interrato, possono comunicare con ambienti destinati a cantine a mezzo di aperture dotate di porte di caratteristiche REI 120 munite di congegno di autochiusura così come indicato al 1 comma del punto 3.5.2 del D.M. 1.2.1986.

### **QUESITO**

Il DM. 1.2.86 al punto 3.5.2, secondo comma, riporta che le autorimesse private fino a quindici autovetture possono comunicare con locali di abitazione di edifici di altezza inferiore a mt. 24 a mezzo di aperture munite di porte metalliche piene dotate di congegno autochiusura.

Quanto sopra premesso il Comando VV.F. di Latina con nota n. 2107/V1/41 del 17.3.89 ha formulato un quesito tendente a chiarire se siano consentiti all'interno delle autorimesse di cui sopra, ambienti destinati a cantine con vani di accesso diretto dalle corsie di manovra e con porte metalliche piene, munite di congegno di autochiusura.

In caso affermativo viene inoltre richiesto di specificare se le precitate porte metalliche debbono avere o meno caratteristiche REI 30.

Questo Ispettorato ritiene che la problematica sollevata dal Comando richiedente possa trovare soluzione unicamente attraverso il disposto di cui al punto 3.5.2, comma 1, del D.M. precitato, tenuto anche presente l'impossibilità di condizionare l'ammissibilità di comunicazione tra autorimessa ed ambiente cantina alla superficie di quest'ultimo o di gruppi di essi.

Per quanto innanzi si è del parere che le comunicazioni di cui trattasi possano essere ammesse, qualora dotate di porte aventi caratteristiche REI 120, nel rispetto di quanto specificato al punto 3.5.2, comma 1, del D.M. 1.2.86.

Si resta in attesa di parere di codesto Ministero in merito al quesito posto.

### **QUESITO**

Il D.M.- 1 febbraio 1986 al punto 3.5.2 secondo Comma riporta che le autorimesse private fino a quindici autovetture possono comunicare con locali di abitazione di edifici di altezza inferiore a m 24 a mezzo di aperture munite di porte metalliche piene dotate di congegno di autochiusura.

In tali circostanze, pervengono a questo Comando istanze con allegati progetti in cui sono previsti, all'interno dell'autorimessa, ambienti destinati a cantine con vani di accesso diretto dalle corsie di manovra e con porte metalliche piene, munite di congegno di autochiusura.

Si chiede, pertanto, di conoscere se la sussistenza in promiscuità tra aree di parcheggio e locali di cantine possa essere consentita e, nel caso affermativo, se le porte di accesso alle cantine debbano essere del tipo REI 30, o semplicemente metalliche piene.

### **QUESITO**

In esito alla nota di codesto Comando n. 2107/V1/9041, del 17 marzo u.s., si trasmette copia della lettera n. 7100/4108/sott. 22, in data 20 maggio u.s., con la quale il Superiore Ministero ha espresso il proprio parere in relazione al quesito posto.

Di larga massima il Ministero ha concordato con il parere di questo Ispettorato espresso con la nota n. 800/V11/01, in data 30 marzo c.a., che si allega in copia alla presente.

Ai Comandi cui la presente è diretta per conoscenza si rimette il quesito avanzato dal Comando Prov.le VV.F. di Latina nonché l'ulteriore corrispondenza innanzi richiamata significando che le determinazioni espresse devono considerarsi norma.